

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

N. GARA ANAC: 8917586 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 24 MESI, DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK E DEI REAGENTI E CONSUMABILI ATTI AL LORO FUNZIONAMENTO – LOTTO 1 _CIG PADRE N. 9620848EEA – CIG DERIVATO N. A02A59E0CC

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’ Amministrazione contraente: **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI**, codice fiscale e partita iva n. 00821180577, in seguito denominata “Azienda Sanitaria” o “Azienda” o “ASL”, con sede in Rieti (RI), Via del Terminillo, n. 42, in persona del Dirigente Responsabile della UOC Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi, Dott.ssa Roberta Teodori, nata a _____ (_____) il _____, codice fiscale _____, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede aziendale, che interviene, agisce e stipula il presente atto, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse della medesima Amministrazione

E

A. De Mori SPA, con Socio Unico, in seguito denominata anche “Appaltatrice”, con sede in con sede in Milano (MI), Foro Bonaparte 57, Capitale Sociale € 2.112.485 interamente versato, Codice Fiscale n. 00152680203, Partita IVA n. 10220860158, n. iscrizione 10220860158 presso la C.C.I.A.A. di Milano – REA n. 173914, in persona del Legale Rappresentante, Ing. Antonio De Mori, nato a _____ () il _____, codice fiscale _____, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede societaria che interviene, agisce e stipula il presente contratto in qualità di Presidente del C.d.A./legale rappresentante dell’impresa, come risultante dalla visura camerale agli atti,

Di seguito “le Parti”,

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 115/D.G.F.F./2023 del 02/03/2023 l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in qualità di capofila, ha indetto, conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, procedura di gara, in Unione d’Acquisto, dell’area Aggregata “1” nell’interesse della medesima ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 5 e dell’ASL di Viterbo, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento di emogasanalizzatori da banco/ di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza/ di emogasanalizzatori da banco per servizi di dialisi in noleggio *service full risk* e di reagenti e consumabili atti al loro funzionamento, per la durata di 24 mesi, rinnovabili per mesi 12 e prorogabili di un ulteriore periodo massimo di 6 mesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 co. 11 del codice (c.d. proroga tecnica);
- con deliberazione n. 225/DGFF/2023 del 22/03/2023, sono state approvate le modifiche al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Prospetto Fabbisogni e Requisiti Minimi del Lotto 1 allegato al CSA e Schema di offerta economica del Lotto 1;
- con deliberazione n. 586/C.S./2023 del 30/11/2023, l’ASL di Rieti ha aggiudicato alla società A De Mori S.p.A: con socio unico, in seguito denominata anche “Appaltatrice”, il lotto n. 1 avente ad oggetto la fornitura di “*Emogasanalizzatori da banco a in noleggio service full risk e di reagenti e consumabili atti al loro completo funzionamento per le esigenze dei reparti ospedalieri e territoriali dei reparti ospedalieri e territoriali di ASL Rieti, ASL Viterbo e ASL Roma a 5*” della procedura suddetta;
- che le funzioni di RUP sono assolve dalla Dr.ssa Katia Tamagnini, Dirigente medico, e quelle di DEC dalla Dr.ssa Fabrizia Pellegrini, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, entrambe in servizio presso la U.O.C. Laboratorio Analisi presso il P.O. di Rieti;
- il valore dell’appalto con A De Mori S.p.A a con socio unico, per 24 mesi, ammonta, al netto dell’iva, ad € 105.648,00, di cui €6.000,00 per canoni di noleggio delle strumentazioni ed €99.498,80 a titolo di costo dei reagenti/consumabili atti al funzionamento delle strumentazioni;

- in data 04/03/2024 è stato stipulato tra le Parti il Contratto;

DATO ATTO CHE

- con nota assunta al prot. 0050960/25 del 07/07/2025, il Responsabile della U.O.S. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e il Dirigente Farmacista referente hanno rappresentato l'esaurimento del plafond economico di cui al predetto contratto in corso di esecuzione con A. De Mori S.p.A. con socio unico relativamente alla fornitura di specifici reagenti, stimando un'autonomia gestionale di 2 (due) mesi;

- per quanto sopra occorso, il RUP ha comunicato alla AA. De Mori S.p.A. con socio unico, con nota prot. n. 62885 del 25/08/202, la volontà di Questa ASL di avvalersi dell'opzione di modifica del contratto in corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicabile *ratione temporis*, espressamente contemplata dalla *lex specialis* di gara (cfr. art. 5 comma 5 del Disciplinare di gara e del CSA) sino alla scadenza naturale del contratto in data 22/04/2026, ai medesimi patti e condizioni, per la fornitura aggiuntiva dei seguenti reagenti:

codice	descrizione	CND/RDM	Confez.	P.U. confezione	fabbisogno sino alla naturale scadenza contrattuale 22/04/2026
944-157	ABL90 FLEX SOL.PACK	W0201040185/ 1310857/R	680	115,00	81 confezioni
946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	W0201040185/ 1312086/R	300	665,00	72 confezioni

- la A. De Mori S.p.A. con socio unico, con comunicazione assunta al prot. n. 63330/25 del 27/08/25 ha confermato la propria disponibilità a procedere con la fornitura aggiuntiva richiesta, sottoscrivendo per accettazione la minuta dell'Atto aggiuntivo a sottoscrivere;

CONSIDERATO

- l'impegno di spesa (presunto) derivante dall'ampliamento contrattuale in parola, per il periodo dal 01/09/2025 sino alla scadenza naturale del contratto in data 22/04/2026 (e salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi dello stesso, e salvo altro, come da *lex specialis di gara*), sia pari ad € 57.195,00 + iva al 22% così ripartita per tipologia reagente:

codice	descrizione	CND/RDM	Confez.	P.U. confezione	fabbisogno sino alla naturale scadenza contrattuale 22/04/2026	Importo iva esclusa	%IVA
944-157	ABL90 FLEX SOL.PACK	W0201040185/ 1310857/R	680	115,00	81 confezioni	9.315,00€	22
946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	W0201040185/ 1312086/R	300	665,00	72 confezioni	47.880,00€	22

RITENUTO

quindi, per quanto sopra esposto, opportuno e necessario, disporre la modifica, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis*, del contratto in corso di esecuzione con A De Mori S.p.A. con socio unico di Milano, aggiudicato con deliberazione n. 586/CS/23 del 30/11/23 [CIG n. A02A59E0CC], come segue:

- disponendo l'ampliamento del contratto di che trattasi, dal 01/09/2025 sino alla scadenza naturale del contratto, in data 22/04/2026, in relazione alla fornitura dei reagenti di seguito specificati:

codice	descrizione	CND/RDM	Confez.	fabbisogno sino alla naturale scadenza contrattuale 22/04/2026
--------	-------------	---------	---------	--

944-157	ABL90 FLEX SOL.PACK	W0201040185/ 1310857/R	680	81 confezioni
946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	W0201040185/ 1312086/R	300	72 confezioni

- stabilendo che l'impegno di spesa (presunto) derivante dall'ampliamento contrattuale in parola, per il periodo dal 01/09/2025 sino alla scadenza naturale del contratto in data 22/04/2026 (e salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi dello stesso, e salvo altro, come da *lex specialis di gara*), sia pari ad € 57.195,00 + iva al 22% così ripartita per tipologia reagente:

codice	descrizione	CND/RDM	Confez.	P.U. confezione	fabbisogno sino alla naturale scadenza contrattuale 22/04/2026	Importo iva esclusa	%IVA
944-157	ABL90 FLEX SOL.PACK	W0201040185/ 1310857/R	680	115,00	81 confezioni	9.315,00€	22
946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	W0201040185/ 1312086/R	300	665,00	72 confezioni	47.880,00€	22

DATO ATTO CHE

con atto determinativo dirigenziale *nnn/aaaa* del *gg/mm/aaaa*, la Azienda ha disposto la "Modifica – ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis* - del contratto d'appalto in corso di esecuzione con A DE Mori S.p.A. con socio unico di Milano, aggiudicato con deliberazione n. 586/C.S./2023 del 30/11/2023 – CIG n. A02A59E0CC - per le sopravvenute maggiori necessità aziendali con un incremento dell'impegno di spesa (presunto), al netto dell'iva al 22%, sino alla scadenza naturale del contratto in data 22/04/2026, ai medesimi patti e condizioni contrattuali in essere, di €57.195,00 (salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per 12 mesi del contratto iniziale, e salvo altro, come da *lex specialis di gara*);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della fornitura aggiuntiva–

La A DE Mori S.p.A. con socio unico si obbliga ad eseguire la fornitura aggiuntiva, rispetto a quanto stabilito nel contratto iniziale, in conformità a quanto indicato nel presente atto che del contratto principale costituisce atto aggiuntivo, dal 01/09/2025 sino alla scadenza naturale del contratto, in data 22/04/2026, per l'importo complessivo (stimato) pari ad €57.195,00 + iva al 22% per costo reagenti (e salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi dello stesso, e salvo altro, come da *lex specialis di gara*), così meglio dettagliato per tipologia prodotto:

codice	descrizione	CND/RDM	Confez.	P.U. confezione	fabbisogno sino alla naturale scadenza contrattuale 22/04/2026	Importo iva esclusa	%IVA
944-157	ABL90 FLEX SOL.PACK	W0201040185/ 1310857/R	680	115,00	81 confezioni	9.315,00€	22
946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	W0201040185/ 1312086/R	300	665,00	72 confezioni	47.880,00€	22

Art. 2 Termine esecuzione prestazioni

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell'arco della durata del contratto iniziale, salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi e/o l'attivazione delle ulteriori opzioni/facoltà previste dalla *lex specialis di gara* (cfr. art. 4 – Durata - 5 - Rinnovi ed opzioni - del disciplinare di gara).

La fornitura aggiuntiva segue la sorte del contratto iniziale.

Art. 3 – Condizioni contrattuali

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto iniziale.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il valore della modifica, non sostanziale, del contratto iniziale che interviene, opzioni medio tempore attivate, è pari al 54,21% del valore del contratto iniziale.

Detta modifica contrattuale verrà rendicontata tramite l'apposita scheda disponibile sul Sistema SIMOG in relazione al contratto iniziale identificato col CIG derivato n. A02A59E0CC.

NON deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale; anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario.

Conformemente alla FAQ n. 9 ANAC vigente razione temporis, poiché l'importo originario del contratto è superiore alle soglie comunitarie, le comunicazioni delle varianti eccedenti il 10% dell'importo del contratto saranno trasmesse dal R.U.P. ad A.N.AC.;

Art. 5 - Trasparenza

L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 6 - Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta, pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 7 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

6. è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Codice di Comportamento

L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria ASL RIETI vigente pubblicato sul sito istituzionale aziendale al link <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente/codici-disciplinari>.

Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegato materialmente.

L'Operatore economico, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.

L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 9 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Art. 10 - Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, per l'Azienda Sanitaria contraente è competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle Parti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto,

Rieti/Milano lì *di della sottoscrizione digitale*

AZIENDA SANITARIA DI RIETI
Il Dirigente Responsabile della UOC ALBS

A. DE MORI S.P.A. con socio unico.
Il rappresentante dell'Impresa